



Illustrissimo

e p.c.

e p.c.

e p.c.

e p.c.

Illustrissimo,

facendo seguito alle nota trasmessa da Finco, contenente osservazioni e proposte di integrazione allo schema di Decreto Legislativo del 5 Marzo 2016, testo condiviso dalla scrivente Associazione in qualità di socio della Federazione, s'intende con la presente porre l'attenzione in particolare su un punto di notevole criticità per le ricadute che potrebbero avere effetti devastanti negli appalti in generale e specificatamente in quelli inerenti i beni culturali.

Si tratta, in breve, della mancata esclusione delle offerte individuate come anormalmente basse.

Il decreto legislativo introduce, all'art 97, una serie di innovativi sistemi di tipo matematico per valutare la congruità delle offerte e determinare quelle anormalmente basse, virtuosamente articolati per rendere indeterminabile preventivamente la soglia di anomalia. Nel nuovo testo, tuttavia, è stato omissivo, un passaggio essenziale, normato nell'attuale codice all'art 122 comma 9, necessario affinché l'aggiudicazione non avvenga al prezzo più basso in assoluto, fattore certo di scarsa qualità per la buona esecuzione dell'opera.

Manca, in altre parole, il ricorso all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.

In quanto Associazione Restauratori d'Italia s'intende sottolineare la gravità di questa lacuna, che dovrebbe invece, con l'occasione delle nuove norme, essere resa obbligatoria almeno per la disciplina sui beni culturali.

La mancata applicazione del sopra menzionato art 122 comma 9, ha già condotto, infatti, alla sospensione dell'aggiudicazione della gara, di valenza europea, per il restauro del Mausoleo di Augusto che riguarda il sepolcro romano del primo imperatore (il più grande, circolare, che si conosca, con i suoi 87 metri di diametro). Sebbene a dicembre 2015 siano state aperte le circa 100 offerte pervenute, non è stato ancora possibile provvedere all'aggiudicazione poiché ben 25 superavano la soglia di anomalia del 42%. La Sovrintendenza Capitolina ha dunque dovuto

costituire una apposita Commissione per valutare la congruità delle offerte, che presentavano ribassi fino al 68,888%.

Un evidente aggravio amministrativo con tempi e costi irragionevoli, riteniamo, ma soprattutto, trattandosi del Mausoleo di Augusto, un evidente dispregio dell'interesse superiore e dell'esercizio di difesa che lo Stato dovrebbe esercitare nell'ambito dei lavori inerenti beni sottoposti alle disposizioni di tutela.

Più in generale, comunque, se il massimo ribasso comporta un risparmio immediato facilmente quantificabile, ciò che ne risente è inevitabilmente la qualità delle opere che necessitano di nuovi interventi in tempi molto più ravvicinati. Si tratta, pertanto, a tutti gli effetti di un risparmio solo apparente che impoverisce il sistema abituando le stazioni appaltanti ad accettare lavori scadenti. Facciamo, dunque, appello alla Sua sensibilità per sostenere l'importanza di introdurre, al comma 6 dell'articolo 97, i seguenti capoversi:

“Per i lavori, i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante prevede nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del precedente comma 1; in tal caso non si applica il precedente comma 3.

La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque; in tal caso si applica il precedente comma 3”.

2

Nel restare a disposizione per ogni necessario approfondimento.
Distinti saluti

Il Presidente A.R.I.
Associazione Restauratori
d'Italia

Antonella Docci